

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER I DIRIGENTI DEI
CONSORZI ED ENTI
DI SVILUPPO INDUSTRIALE**

aderenti alla

F.I.C.E.I.

**Federazione Italiana Consorzi ed
Enti di Industrializzazione**

Roma, 18 maggio 2022

me

fu

Stu


C.M.

R

In data 18 maggio 2022, a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, le parti sottoscrivono l'allegato contratto.

F.I.C.E.I.

Nelle persone di:
Presidente Dott. Andrea Ferroni,
Rag. Massimiliano Daga



Organizzazioni Sindacali

FEDERMANAGER: Dott. Mario Cardoni
Dott. Paolo Cucinotta
DIRSIND: Dott. Marcello Siddu
Dott. Giuseppe Laruffa



Addi 18 maggio 2022, in Roma

tra

FICEI

E

DIRSIND - FEDERMANAGER

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 2016 per i dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, così come integrato dall'Accordo di Rinnovo del 18 settembre 2018 per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021

CCNL DIRIGENTI
01/01/2022 - 31/12/2024

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIRIGENTI
DEI CONSORZI INDUSTRIALI**


PARTE PRIMA
Costituzione del rapporto

Art. 1
Campo di Applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai Dirigenti, così come individuati nell'art. 2095 del C.C. dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, aderenti alla F.I.C.E.I., Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, ed ai quali si applica la disciplina regolamentante il rapporto di lavoro di natura privatistica.

Il presente Contratto si applica inoltre agli Enti o Società che risultano da processi di trasformazione o liquidazione dei Consorzi di cui al comma precedente, nonché a società partecipate dagli stessi, nonché infine ad ogni altra persona giuridica che in tutto o in parte esercita funzioni analoghe a quelle dei Consorzi Industriali.

Art. 2
Qualifica e suo riconoscimento



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right with the name 'C. de' written below it.

I Sindacati potranno nominare un rappresentante sindacale aziendale tra i Dirigenti dell'Ente.

In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare il nominativo del Dirigente investito di tale rappresentanza al Consorzio interessato ed alla FICEI.

In particolare, il rappresentante sindacale potrà esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali.

In attuazione della direttiva 2002/14/CE come recepita dal d.lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, i Consorzi e le RSA, o, in mancanza, la sede Federmanager territorialmente competente, si incontreranno, almeno due volte l'anno, per discutere sull'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio ed alle politiche degli investimenti. Nella stessa occasione formeranno oggetto di consultazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retribuzione variabile: questo anche in attuazione di quanto previsto all'art. 22 del presente contratto. Saranno altresì oggetto di consultazione le decisioni dell'impresa che possano comportare sostanziali modifiche dell'organizzazione del lavoro anche se non direttamente incidenti sulle funzioni della dirigenza.

Le informazioni rese alle RSA e qualificate come riservate dai Consorzi, non potranno essere divulgate a terzi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 25/2007.

Le parti concordano che i Consorzi non avranno alcun obbligo di preventiva consultazione qualora la divulgazione delle informazioni riservate possa recare danno all'Ente e/o creare notevoli difficoltà.

Entro il primo semestre di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà costituita fra le parti una commissione di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n.25/2007.

Per quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di cui al d.lgs. n. 25/2007.

Art. 33

Controversie individuali di lavoro

Fermo quanto disposto all'art. 31, in caso di controversie individuali relative al rapporto di lavoro le Parti possono esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali.


Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo si formerà un verbale, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti nonché dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Art. 34

Interpretazione del Contratto

Per la risoluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione Paritetica composta da rappresentanti della FICEI e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

La composizione ed il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma sono disciplinati dal Regolamento annesso al presente contratto sub allegato.



Art. 35
Forme di tutela del rapporto

Per quanto non previsto dal presente contratto, al Dirigente si applicano le norme del Codice Civile sul rapporto di lavoro e le norme vigenti in materia.

Art. 35/bis
Contributi sindacali

I Consorzi opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti all'Associazione Sindacale Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale (DIRSIND), previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.

PARTE SESTA
Disposizioni generali

Art. 36
Decorrenza e durata del Contratto Collettivo Nazionale

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2022, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

Tre mesi prima della scadenza le parti stipulanti, su proposta avanzata da una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, sono tenute a dare avvio al confronto per il suo rinnovo.


Art. 37
Norme di salvaguardia

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stipulate nei contratti individuali e aziendali.

Art. 38
Assistenza CCNL

Considerati i costi che il presente CCNL comporta per l'assistenza alla stipula e per la successiva consulenza, ogni Ente che applica il presente contratto dovrà versare un contributo di assistenza "una tantum" pari ad € 1.500 alla FICEI, da versarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL o del rinnovo dello stesso.

Ogni dirigente in servizio non iscritto a DIRSIND-FEDERMANAGER dovrà versare alla suddetta Associazione sindacale una quota di € 150,00 per ogni anno di vigenza del contratto, entro il 30 gennaio di ogni anno, tramite l'Ente che provvederà a trattenere l'importo ed effettuare il relativo versamento.



ALLEGATO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA
EX ART. 34 C.C.N.L.

Art 1

La Commissione Paritetica prevista dall'art. 34 è composta da 4 Membri:
2 designati dalla FICEI, 2 designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo.

La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di interpretazione ed applicazione del C.C.N.L., formalmente sollevate da una delle parti firmatarie.

Art. 2

La Commissione viene convocata dal Presidente della FICEI su istanza di uno dei soggetti stipulanti il presente contratto, il quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all'esame del caso controverso.

Art. 3

Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede della FICEI. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le Parti, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.

La Commissione si pronuncerà entro un mese dalla prima riunione.

Art. 4

Al termine dell'esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all'unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest'ultimo caso, dei nominativi dei votanti.

Qualora non si raggiunga alcuna decisione, cioè in caso di parità, i singoli Membri della Commissione potranno far constatare a verbale le "dichiarazioni di voto" che riterranno opportune.

Copia del verbale sarà inviata ai soggetti stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.

